



ESPOSTO ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

II
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
VIA XXV LUGLIO, 10
89123 REGGIO CALABRIA
N° Prot.: 0002783
del 10/07/2018 USCITA
sottocl. A - 4677



IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto di questa Accademia approvato con D.D. n.375 del 16 novembre 2004 nel testo modificato ed approvato con D.D. n.66 del 1 aprile 2008;

CONSIDERATO che dall'approvazione dello Statuto non è stato adottato dal C.d.A. il predetto Regolamento per le elezioni dei componenti il Consiglio Accademico.

VISTA la proposta di Regolamento per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico in rappresentanza dei docenti, approvata dal C.A. con delibera n° 011 del 05/07/2018;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 489/119 del 9 luglio 2018 con la quale viene adottato il predetto Regolamento;

CONSIDERATO che il C.A. risulta mancante di n. 4 componenti in rappresentanza dei Professori;

CONSIDERATO che in forza della suddetta delibera, il Direttore in carica è autorizzato ad indire le elezioni di n. 4 componenti il C.A. in sostituzione dei componenti mancanti fino alla scadenza naturale dell'organo.

DECRETA

Art. 1

(Elezioni di n. 4 rappresentanti dei Professori in seno al Consiglio Accademico)

1. Sono indette le elezioni di n. 4 (quattro) Professori Componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (fino alla naturale scadenza del CA).
2. Le stesse avranno luogo presso la sede dell'Accademia di Belle Arti in Reggio Calabria, Via XXV luglio n. 10 e si svolgeranno nei giorni 30 e 31 luglio 2018 dalle 9.30 alle 16.30 senza soluzione di continuità.
3. I Professori interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di candidatura, redatta secondo l'allegato schema, al protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria,
4. A pena di decadenza, entro le ore 12.00 del 25 luglio 2018, corredata dal curriculum vitae comprensivo dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo.
5. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia per e-mail a: protocollo@accademiabelleartirc.it e direttore @accademiabelleartirc.it entro le ore 12.00 dello stesso giorno.

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett. A) dello statuto, possono proporre la loro candidatura i Professori di prima e seconda fascia che:
 - a) Abbiano maturato almeno 6 anni di servizio;
 - b) Siano in possesso di comprovata professionalità.

2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da un curriculum, redatto in formato europeo e reso sotto forma di autocertificazione da allegare alla richiesta di candidatura .
3. La Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti entro il 27 luglio.
4. L'elenco dei candidati ammessi sarà affisso all'albo dell'Accademia entro il 27 luglio.

Art. 3 **(Commissione elettorale)**

1. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento della consultazione, è istituita, con decreto del Direttore, una Commissione elettorale composta da tre professori, di cui uno con funzioni di Presidente designati dal Consiglio Accademico.
2. Al momento della nomina la Commissione elettorale richiederà agli uffici tutti gli atti necessari che dovranno essere consegnati entro le 12.00 del 26 luglio.
3. La Commissione, ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
 - a. verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti prima indicati, eventualmente previo controllo di atti di ufficio;
 - b. esame e decisione di eventuali reclami sull'ammissibilità delle candidature;
 - c. esame del materiale cartaceo (elenco degli aventi diritto al voto, schede elettorali, modello di verbale) per lo svolgimento dell'elezione che sarà predisposto dagli uffici e consegnato almeno tre giorni prima della votazione;
 - d. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - e. esame e decisioni su eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.
4. In particolare, la Commissione predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. La preferenza sarà espressa contrassegnando esclusivamente la casella posta a fianco del nominativo del candidato che si intende votare.
5. Non può far parte della Commissione elettorale un candidato all'elezione; in tal caso, verrà sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Art. 4 **(Elettorato attivo)**

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett. A) dello statuto, l'elettorato attivo compete:
 - a) Ai professori di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato facenti parte dell'organico dell'Accademia di Reggio Calabria in servizio anche presso altre Accademie in forza di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
 - b) Ai supplenti annuali su cattedre e posti vacanti e disponibili, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico.
2. La Commissione elettorale provvederà entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata per l'elezione a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto. La mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo, sono segnalati alla commissione elettorale fino a 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'elezione, la stessa provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art. 5 **(Seggio elettorale)**

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre professori di cui uno con funzione di Presidente. Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale i Professori che abbiano proposto la loro candidatura.
 2. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate.
 3. Il seggio:
 - a) Garantisce la regolarità delle elezioni;
 - b) Assicura la libertà e segretezza del voto;
 - c) Decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.
- 

4. Sono nulle le schede che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.

Art. 6
(Modalità di voto)

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore può esprimere fino a 4 preferenze. Nel caso in cui una scheda dovesse registrare più preferenze, si ritiene nulla.
2. A ciascun elettore è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da una componente del seggio nell'apposita urna.

Art. 7
(Metodo d'elezione)

1. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 8
(Modalità di scrutinio)

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
3. Il presidente della commissione elettorale riceve dal Seggio elettorale il verbale di scrutinio e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti. L'atto di proclamazione sarà pubblicato all'albo dell'Accademia e sul sito.
4. L'integrazione dei Consiglieri sarà oggetto di apposito Decreto Direttoriale che sarà reso pubblico a mezzo affissione all'Albo dell'Istituto.
5. Gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Art. 9
(Modalità di pubblicità)

1. Il presente Bando viene pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e sul sito.

Art. 10
(Norme transitorie e finali)

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative.

Reggio Calabria lì 10 Luglio 2018



IL DIRETTORE
Maria Daniela Maisano

MODELLO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE dei
COMPONENTI il CONSIGLIO ACCADEMICO
ANNI ACCADEMICI 2017>2019

Al Direttore
dell'Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa _____ nato/a
a _____ () il _____, Professore di prima/seconda fascia per
la disciplina di _____ in servizio presso questa Accademia dall'anno
accademico _____, presa visione del bando per l'elezione di n. 4 componenti del Consiglio
Accademico indetto in data 10 luglio 2018, presenta la propria candidatura.

Allega: curriculum vitae

Reggio Calabria, _____

FIRMA
